Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Rossi, n.827 del 13 marzo 2018

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Rossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2014 promossa da:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA

attore/i

contro

BANCA

convenuto/i

e

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA e DIRETTORE SPORTIVO,

terzi chiamati, contumaci.

CONCLUSIONI

Parte attrice :

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la condotta colposa della BANCA, consistita in un omesso o negligente controllo circa la corrispondenza tra soggetto beneficiario degli assegni e bonifici descritti nella narrativa dell'atto di citazione, nonché degli ulteriori su indicati assegni prodotti da controparte con nota di deposito del 10/06/2016, ed il diverso soggetto, la ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA, sul cui conto sono confluite somme destinate all'associazione attrice;
- Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito accertare e dichiarare che in conseguenza ed a causa della descritta condotta posta in essere dalla BANCA, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA ha subito danni patrimoniali quantificati nella complessiva somma di € 219.006,00 o nel diverso, maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, e, per effetto di ciò condannare la BANCA a corrispondere in favore della l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di € 219.006,00, o il diverso, maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo. Con condanna della convenuta alla rifusione a favore di parte attrice di spese, competenze e onorari di rito.

Parte convenuta :

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
NEI CONFRONTI DELL'ATTRICE
- **IN VIA PREGIUDIZIALE**:
dichiarare la prescrizione del credito per risarcimento del danno riguardante tutti i pagamenti risalenti a 5 anni prima il tentativo di conciliazione del febbraio 2014 o, a tutto concedere, al maggio 2013;

BONIFICO BANCARIO: la tardiva contestazione del cliente integra un concorso del fatto colposo ex art. 1227 II comma cc

- **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:**
rigettare le domande avversarie formulate dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto, tenendo in ogni caso conto della responsabilità di questi anche ex art. 1227 c.c.;
NEI CONFRONTI DEI TERZI CHIAMATI IN CAUSA
- **NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA NEI CONFRONTI DI**
- l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA;
- DIRETTORE SPORTIVO
Nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che
- l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA;
- DIRETTORE SPORTIVO, hanno incassato il denaro e posto in essere le operazioni ed i fatti oggetto di causa e conseguentemente condannare:
- l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA;
- DIRETTORE SPORTIVO a tenere manlevata e indenne la BANCA di quanto questa fosse costretta a pagare all'attrice per i fatti di causa e, in generale, di ogni conseguenza pregiudiziale che dovesse derivare in capo alla BANCA in relazione ai fatti di causa, ad a restituire alla banca l'importo di € 217.096,00 = ovvero la diversa somma corrisposta all'attrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi del giudizio nei confronti dell'attrice e nei confronti di:
- l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA;
- DIRETTORE SPORTIVO

FATTO

Con atto di citazione notificato il 17 giugno 2014 la attrice conveniva in giudizio la BANCA avanti il Tribunale di Bologna, esponendo i seguenti fatti:
- La attrice, associazione non riconosciuta, veniva costituita il 6.6.2003; il dott. omissis ne diveniva PRESIDENTE e il DIRETTORE SPORTIVO;
- contestualmente alla costituzione associativa, veniva aperto un contratto di conto corrente presso la BANCA ALFA;
- nel 2008 la dicitura "calcio" veniva eliminata dalla denominazione associativa per ragioni di pura brevità, divenendo pertanto "l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA";
- nell'anno 2010 il presidente omissis rassegnava le dimissioni, e seguiva la nomina del DIRETTORE SPORTIVO convenuto, sotto la cui direzione la associazione incontrava un periodo di difficoltà economica, tanto che il consiglio direttivo si adoperava per rinominare il dott. omissis;
- questi in seguito alla rielezione, disponeva verifiche sulla situazione finanziaria della associazione durante la gestione del DIRETTORE SPORTIVO CONVENUTO; dai documenti contabili in possesso della società emergeva l'avvenuta accensione presso la BANCA, nell'agenzia n. omissis di omissis, del conto corrente n. omissis, intestato all'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA con sede in omissis, di cui il DIRETTORE SPORTIVO convenuto fruiva.

La difesa attorea allegava l'accredito di pagamenti operato dalla BANCA convenuta in favore di soggetti non legittimati, tra cui l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA, a mezzo di assegni bancari e circolari anche muniti di clausola di non trasferibilità, e alcuni bonifici, rilevando, pertanto, un difetto di diligenza da parte dell'odierna convenuta, la BANCA, nel verificare l'effettiva corrispondenza tra il reale creditore, indicato nella disposizione di pagamento (l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA) e **numero IBAN riconducibile al conto corrente di un diverso ente**, quale quello dell'associazione "l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA".

BONIFICO BANCARIO: la tardiva contestazione del cliente integra un concorso del fatto colposo ex art. 1227 II comma cc

Concludeva, pertanto, nel senso che venisse dichiarata la condotta colposa della Banca, consistita in un omesso o negligente controllo circa la corrispondenza tra soggetto beneficiario degli assegni e bonifici, ed il diverso soggetto, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA, sul cui conto sono confluite somme destinate all'associazione attrice, con conseguente condanna della Banca a corrispondere in favore della l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di € 217.096,00, o il diverso, maggiore o minore importo che sarà accertato all'esito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.

Si costituiva tempestivamente l'odierna convenuta, la quale rilevava pregiudizialmente che i termini per la proposizione delle domande attoree erano interamente decorsi, con conseguente prescrizione del diritto; inoltre, contestava quanto ex adverso dedotto nell'atto introduttivo, chiedendo ammettersi la chiamata in causa, in manleva, della ASSOCIAZIONE BETA e del DIRETTORE SPORTIVO.

Il 22 ottobre 2014 questo Giudice autorizzava la chiamata in causa della l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA e del DIRETTORE SPORTIVO, i quali rimanevano contumaci.

All'udienza del 22 ottobre 2015 l'attore chiedeva l'ammissione delle prove di cui all'art. 183 n. 2 c.p.c., ovvero l'esibizione della documentazione contabile relativa a tutti i bonifici incassati sul conto corrente n. *omissis* acceso presso la BANCA, agenzia *omissis*, ed intestato alla l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA, relativamente agli anni 2006 – 2013; infine l'esibizione delle copie di tutti gli assegni accreditati sul predetto conto corrente n. *omissis*, relativamente agli anni 2006–2013 detenute da controparte.

La convenuta valutava le richieste di parte attrice generiche e esplorative, in particolare sostenendo che l'attrice avrebbe potuto acquisire tale documentazione *aliunde*, chiedeva pertanto la prosecuzione del procedimento.

Di tali documenti il giudice ordinava l'esibizione con ordinanza del 15 gennaio 2016, infine, in data 5 ottobre 2017 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per conclusionali e repliche.

DIRITTO

SULLA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA ATTOREA
Preliminarmente va affermata la legittimità (*rectius* doverosità) dell'attività di qualificazione, in diritto, della domanda giudiziale proposta.
Vedasi sul punto la Suprema Corte: "*se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio*". (Cass. 11 maggio 2007 n. 10830).

Nel caso di specie i fatti dedotti da parte attrice costituiscono idonea *causa petendi* per entrambe le forme di responsabilità e alla luce della più recente giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, pare corretto –previa riqualificazione della domanda attorea – analizzare la responsabilità dell'istituto di credito alla luce degli obblighi di protezione gravanti sulla

Ex Parte Creditoris

banca quando questa agisce come negoziatrice di titoli di credito (Sez. Unite Civili, 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. 22 maggio 2015, n. 10534).

SULLA PRESCRIZIONE
Consegue dalla qualificazione di responsabilità da 'contatto sociale' dell'attività posta in essere dalla banca convenuta che l'eccezione di prescrizione degli accrediti oggetto di controversia è infondata: il diritto al risarcimento del danno da responsabilità cd. contrattuale infatti, mancando una diversa disposizione normativa, è soggetto al termine di 10 anni stabilito in via generale dall'art.2946 cc, e tutti i pagamenti oggetto di causa sono ricompresi entro tale termine.
NEL MERITO
Il fulcro dell'allegazione attorea si concentra sulla negligente condotta dell'istituto di credito tanto relativamente all'incasso degli assegni che all'accreditamento di bonifici. La negligenza della banca andrebbe in particolare identificata nella mancata verifica della corrispondenza tra il creditore cui tali somme erano destinate e il diverso soggetto titolare del conto corrente su cui il denaro era effettivamente accreditato.

Va tuttavia sottolineato come per gran parte dei fatti narrati in citazione la prova della "deviazione" dei pagamenti manchi totalmente o, a seguito dell'ordine di esibizione rivolto alla banca, **risultino provate circostanze contrarie a quanto sostenuto dalla difesa attorea.**

La domanda non può quindi essere accolta per seguenti accrediti di cui non è provata la effettiva destinazione deviata:
a) assegno di € 7.800,00 da parte di *omissis*;
b) addebito del 30 ottobre 2007 per €12.000,00 da parte di *omissis*;
c) assegno di €16.160,00 da parte del *omissis;*
d) la somma di €18.000,00 da parte di *omissis*;
e) tutti gli accrediti operati da *omissis* per totali €72.000,00;
f) il giroconto effettuato da *omissis* per €5.736,00;
g) le somme dovute da *omissis* per € 24.000 e 43.220,00;
h) la somma di €6.050,00 dovuta dal *omissis*.

Relativamente alle somme sub a) e c) parte attrice ha solo dato prova dell'esistenza dell'assegno ma rimane ignoto chi e dove sia stata incassata tale somma, il che appunto esclude la prova del danno, inteso come accreditamento delle somme ad un soggetto diverso dall'avente diritto.

Relativamente alla somma sub b) si evince dal bonifico che il beneficiario era e doveva essere l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA (doc. k depositato dalla banca convenuta) per cui c'è corrispondenza tra IBAN e titolare del conto e va esclusa la responsabilità della banca.

Relativamente alla somma sub d), g) e h) manca persino la prova dell'esistenza di un assegno o un bonifico.

Relativamente alle somme sub e), per talune rimane ignoto chi abbia incassato tali somme mentre per altre (doc 12 parte attrice) è lo stesso attore a dare prova dell'avvenuto incasso da parte del DIRETTORE SPORTIVO per conto della associazione attrice.

Ex Parte Creditoris

Relativamente alle somme sub f) è sufficiente rilevare come il giroconto sia operazione bancaria che coinvolge due conti appartenenti allo stesso soggetto e dunque l'allegazione attrice è infondata perché illogica.

Anche con riferimento ai due assegni depositati a seguito di ordine di esibizione intimato alla banca deve rilevarsi come entrambi gli assegni (*omissis*) siano stati incassati per conto dalla stessa società attrice.

Una volta eliminati gli addebiti sprovvisti di prova o con prova sfavorevole all'attore, devono essere analizzati il secondo addebito effettuato da *omissis* il 6 dicembre 2007 per €12.000,00 e il bonifico del *omissis* per € 150,00 del 9 febbraio 2009 (docc.ti L e M esibiti dietro ordine del giudice).

In entrambe le ipotesi si contesta la responsabilità della banca per non aver controllato l'identità tra creditore e destinatario del bonifico.

Ebbene è corretto affermare che sugli operatori di servizi di pagamento sussistono obblighi di diligenza qualificata ex art. 1176.2 c.c., connessi tra l'altro all'esigenza che tali servizi siano svolti con la massima cura ed attenzione nell'interesse di tutta la collettività.

A tal proposito, le decisioni dell'ABF richiamate in comparsa conclusionale di parte attrice sono pertinenti nella parte in cui distinguono la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento a favore del pagatore rispetto a quella del prestatore di servizi di pagamento a favore del beneficiario in caso di discrasia tra IBAN e beneficiario del pagamento e nelle quali si statuisce che solo l'operatore del pagatore va esente da responsabilità per aver effettuato l'operazione in esecuzione dell'ordine del pagatore. Viceversa sull'operatore del beneficiario grava l'obbligo di controllare la corrispondenza tra beneficiario e IBAN.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, giova ricordare che i principi in materia di riparto dell'onere e della prova gravano l'attore di allegare la fonte delle obbligazioni, e di provare il danno, il nesso causale con l'inesatto adempimento dell'obbligato, mentre questi deve dimostrare di avere tenuto una condotta diligente. "*In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ... Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento"* Cass.S.U.13533 del 2001, Cass.8615 del 2006 e 3373 del 2010, tra le altre).

Facendo applicazione di tali principi, **nel caso di specie può ravvisarsi una**, (seppure in concreto lieve, vista la denominazione assai simile dei due soggetti, entrambe tra l'altro associazioni sportive) **negligenza da parte della banca convenuta,** che ha proceduto all'accredito nonostante **non vi fosse perfetta corrispondenza tra beneficiario del bonifico e intestatario del conto corrente**: il beneficiario indicato nel bonifico era infatti l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALFA mentre il beneficiario effettivo è stata l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA BETA.

Ex Parte Creditoris

Tuttavia, operando la concreta liquidazione del danno risarcibile, non si può trascurare di valutare il disposto dell'art. 1227 c.c. ultimo comma, che esclude il diritto al risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e quindi in presenza di un comportamento grandemente negligente della parte danneggiata: tale caso ricorre, ad avviso del Giudice, atteso che la associazione attrice **non ha sollevato le dovute contestazioni rispetto agli ammanchi qui dedotti, per molti anni.**

Una tempestiva vigilanza avrebbe infatti, da un lato, verosimilmente permesso all'istituto di credito di recuperare le somme indirizzate ad un soggetto diverso dall'avente diritto, secondo le norme dettate dal Dlgs 11 del 2010, e comunque di accorgersi delle irregolarità commesse dal direttore sportivo convenuto e impedirle per il futuro.

E' alla luce di ciò che la domanda attorea va respinta. Le spese della lite si compensano, in ragione dell'accertamento dei fatti come descritti, e quindi di una negligenza della banca, e di una maggior incuria della associazione danneggiata.

PQM

- respinge la domanda,
- compensa le spese.

Bologna, 9 marzo 2018

Il Giudice
dott. Anna Maria Rossi

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376